

24/06/2013

## SCU\_24\_06\_13\_ora\_Orientamenti\_applicativi



**Quali sono i criteri che devono coesistere per il personale ATA al fine di operare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali?**

**In quale sede devono essere definiti il numero, la tipologia, le ore eccedenti l'orario di servizio e quant'altro necessario a individuare il personale ATA che potrà usufruire della predetta riduzione?**

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, i criteri che devono coesistere per il personale ATA al fine di operare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e applicare correttamente l'art. 55 su citato, sono: l'essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l'essere coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario e l'essere, queste gravosità, svolte nelle istituzioni scolastiche educative, in quelle con annesse aziende agrarie e in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Quindi deve coesistere la condizione soggettiva (la turnazione, i sistemi d'orario) e la condizione oggettiva (la specifica tipologia di scuola). Soltanto il personale che si trova in queste due condizioni potrà usufruire della riduzione di orario.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, e quant'altro necessario a individuare il personale ATA che potrà usufruire della predetta riduzione, ed è sempre nello stesso ambito che, ai sensi dell'art. dell'art. 51 (orario di lavoro ATA) del medesimo CCNL, vengono trattate le ore eccedenti l'orario di servizio.

Infine, si fa presente che gli effetti di un contratto decorrono dal momento della sua sottoscrizione.